

Regolamento ICI - Comune di CHIARAMONTE GULFI

Data Delibera: 30.12.1998
Numero Delibera: C.C. 83
Data entrata in vigore: 01/01/1999
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
N° articoli: 23

Art. 1

Art. 1 .- FINALITÀ E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n 446, viene disciplinata la gestione dell'imposta comunale sugli immobili. 2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art.52 del D.Lgs.446/97, detta norme antielusive, norme semplificative e norme di equità fiscale. Disciplina altresì le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.30.11.97 n504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Art. 2 .- GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di riscossione è effettuato dal Concessionario del servizio di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel D.Lgs. 30.12.1992 n'504. 2. Il servizio di liquidazione e di accertamento è effettuato dal Comune in economia diretta. 3. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale ed organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli artt.24,25,26, e 28 della legge 8.6.1990, n142 oppure mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art.22 comma 3, lettera "c" della citata legge 142/90, con società previste dalla successiva lettera "e", ovvero con società miste, ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1998 n43, nonché ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs.446/97. 4. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. n504.

Art. 3

Art. 3 .- FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Fino a quando il servizio di accertamento e di liquidazione sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un funzionario comunale nominato dal Sindaco. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 4

Art. 4 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 1999.

Art. 5

Art. 5 .- IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI.

L'esenzione prevista dall'art.7 comma 1 lettera "i" del D.Lgs.504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti dall'Ente non commerciale. L'esenzione è estesa anche alle organizzazioni non lucrative sociali (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n460.

Art. 6

Art. 6 .- AREE NON FABBRICABILI.

In deroga a quanto previsto dalla lettera "b" 1 periodo dell'art.2 del D.Lgs.504/92 sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli come indicati nel comma 1 dell'art.9, a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato alla attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle II.DD. a tal fine entro il mese di Giugno dell'anno di competenza, chi volesse beneficiare di tale disposizione agevolativa dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune specifica richiesta sul modulo predisposto dal Comune.

Art. 7

Art. 7 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

Per l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art.8, comma 1, del D.Lgs.30/12/92, n504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo; b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo; Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 8

Art. 8 .- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE.

Per le aree divenute inedificabili in relazione ad apposito atto deliberativo, esecutivo, del Comune, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta, in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge, quale area fabbricabile. Il rimborso compete entro il termine di 3 anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Condizioni indispensabili per il rimborso è che non sia stata iniziata opera di qualsiasi natura nelle aree interessate, né da parte del contribuente sia stata intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione comunale. Il rimborso è attivato a seguito di specifica richiesta del soggetto passivo.

Art. 9

Art. 9 .- ESENZIONE IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI.

1.Oltre i casi previsti dalla legge, l'esenzione si applica anche: a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali; b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera C), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n.917, e successive modificazioni, destinate esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera A), della Legge 20 maggio 1985 n.222.

Art. 10

Art. 10 .- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.

a) Il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria (allegato B, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona), è il seguente: Zona "B1" £/mq 150.000 Zona "C1" £/mq. 25.000 Zona "Cm" £/mq 20.000. b) Detti valori hanno influenza solo sul piano delle limitazioni dei poteri di accertamento del

Art. 11

Art. 11 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'ICI può essere definita in contraddittorio e con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97, n.218.

Art. 12

Art. 12 .- VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE.

I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 13

Art. 13 .- MODALITÀ DI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI.

I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo: A su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune; B tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.

Art. 14

Art. 14 .- DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE VERSAMENTI PER CALAMITÀ NATURALI.

In caso di calamità naturali di grave entità il Sindaco può stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento o la rateizzazione, senza aggravio alcuno per il contribuente, di una o più rate ICI nell'anno e o in quello successivo in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Art. 15

Art. 15 .- LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE.

Si considerano come parti integranti dell'abitazione principale le cantine , i box, i posti macchina coperti e scoperti costituendo pertinenze dell'abitazione stessa, ancorchè distintamente in catasto purchè facenti parte dello stesso immobile in cui insiste l'abitazione principale.

Art. 16

Art. 16 .- IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA.

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

Art. 17

Art. 17 .- LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Dall'anno di entrata in vigore del presente Regolamento viene soppresso l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazione dell'imposta consistenti nel controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.504/92, nonché della verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo. A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma "1" viene meno l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previsto dall'art.10 del D.Lgs.504/92 Per gli anni precedenti a quelli di cui al comma "1" l'attività di liquidazione viene limitata alla sola verifica della tempestività o meno

dei versamenti eseguiti.

Art. 18

Art. 18 .- ACQUISTI, CESSAZIONI, MODIFICAZIONI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVE.

I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro 60 giorni dell'evento. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

Art. 19

Art. 19 .- SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE.

Per l'omessa comunicazione prevista dall'art.17 si applica la sanzione di £.200.000 (da £.200.000 a £. 1.000.000) per ogni singola unità immobiliare interessata.

Art. 20

Art. 20 .- TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE.

L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia di cui all'art. 10 del D.Lgs.504/92.

Art. 21

Art. 21 .- TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.

Art. 22

Art. 22 .- AZIONE DI CONTROLLO

L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. Detti criteri consistono nell'individuare gruppi ristretti di basi imponibili o categorie di contribuenti, categorie di immobili o classi di immobili. In tale scelta la Giunta Municipale dovrà tenere conto anche delle capacità operative ed organizzative dell'Ufficio Tributi.

Art. 23

Art. 23 .- INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO.

Per incentivare l'attività di accertamento e di controllo, una percentuale pari al 1% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell'ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale addetto all'Ufficio ICI: